



## COMUNE DI MAZZARINO

**Registro Generale n. 38**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 9 DEL 04-07-2024**

### Ordinanza del Sindaco

**N. 9 DEL 04-07-2024**

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER L'ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE E DI QUALSIASI GENERE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE PRESSO GLI ESERCIZI DI VICINATO, PRESSO LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, NONCHÉ ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, DAL GIORNO 1 LUGLIO 2024 AL 30 SETTEMBRE 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di luglio,

IL SINDACO

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell'articolo 54, cc. 4 e 4 bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico degli Enti locali al Sindaco è conferito il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni in materia di decoro e sicurezza urbana, anche legati all'abuso di alcool;

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;

Come emerge dalle risultanze delle segnalazioni di cittadini, si verificano episodi costituenti reato, quali risse, aggressioni e danneggiamenti in ore serali e notturne, causati dall'abuso di bevande alcoliche assunte in spazi urbani pubblici;

Il consumo smodato di alcool comporta oltre a conseguenze negative per quanto riguarda la salute di chi lo assume, è anche spesso accompagnato da atteggiamenti e comportamenti degenerativi che sfociano, sovente, in una tendenziale aggressività verso il prossimo;

Stanti le reiterate segnalazioni di cittadini residenti che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e quindi al riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;

Che con l'adozione del presente provvedimento vieta il consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico (esclusi i plateatici dei pubblici esercizi) e colpisce in particolar modo le persone dedite all'assunzione smodata di alcool che si radunano in aree pubbliche e consumano le anzidette sostanze spesso sino all'alterazione psicofisica conseguente all'abuso;

Che l'azione preventiva e repressiva da parte delle Forze dell'Ordine, diretta a prevenire e a perseguire comportamenti illeciti sotto il profilo amministrativo e penale, necessita quindi di essere coadiuvata ulteriormente dall'adozione di un provvedimento che contribuisca a garantire la ricostituzione delle condizioni di vivibilità necessarie all'eliminazione dei fattori che determinano nella zona quella situazione di grave degrado urbano che a sua volta costituisce minaccia per la sicurezza dei cittadini;

Visti:

- gli artt.li 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il comma 4 bis dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dall'art.8 c. 1 lett. b del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; - l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

Ritenuto altresì opportuno:

- richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana, ed in particolare i divieti di:
  - manifestare lo stato di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 688 C.P.);
  - causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo d'indecenza;
  - abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume;
  - compiere atti contrari al pubblico decoro, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione;
  - detenere dalle ore 21.00 alle ore 06.00 di ogni giorno bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o di metallo;
- rammentare che la detenzione di bevande alcoliche e di contenitori di vetro e/o metallo in violazione di leggi, regolamenti o ordinanze sindacali comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 689/81, il sequestro di dette bevande e relativi contenitori;

## ORDINA

Al fine di garantire la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni in materia di decoro urbano, legati all'abuso di alcool dal giorno 1 Luglio 2024 al giorno 30 Settembre 2024:

- a) dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo è vietato in tutto il territorio comunale, la vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi, compresi quelli su area pubblica, di bevande alcoliche, superalcoliche e non alcoliche contenute in bottiglie o lattine;
- b) dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo è vietato, a tutti gli esercenti attività diverse da quelle precedenti, vendere per asporto o consumo sul posto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, nonché attraverso distributori automatici c.d. H24;
- c) dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo è fatto divieto su aree pubbliche nonché in quelle private soggette ad uso pubblico, di consumare ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di vetro.

Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi durante l'orario di apertura.

#### AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. All'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/1981.

E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari. I

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

#### DISPONE

La Pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line del Comune e inserito sul sito web dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

#### DISPONE, altresì

La trasmissione del presente provvedimento a mezzo pec:

- alla Questura di Caltanissetta
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza,
- al Comando Stazione Carabinieri di Mazzarino
- alla Polizia Locale di Mazzarino.

La notifica a tutti i titolari

Del presente provvedimento sarà data ampia comunicazione alla popolazione.

Il Corpo di Polizia Locale di Mazzarino e le Forze di Polizia sono incaricate di far osservare il rispetto della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco  
F.to Faraci Domenico

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-07-2024 al 19-07-2024

Lì 04-07-2024

Il Responsabile del Primo Settore  
F.to Drogo Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore